MEDYAPRO
CENTRO MEDIAZIONE

Vai su *Banca Dati della Mediazione Civile*

**www.adrmedyapro.it**

**RG 39549-16**

**TRIBUNALE di ROMA**

**Sez.XIII° ORDINANZA**

Il Giudice, dott. Massimo Moriconi, letti gli atti, osserva: Si ritiene che in relazione a quanto emerso allo stato degli atti (1)

le parti ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo; per il che si dispone un percorso di mediazione demandata. Alle parti si assegna termine fino all'udienza di rinvio per il raggiungimento di un accordo amichevole. Va fissato il termine di gg.15, decorrente dal 20.4.2020, per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, organismo che va scelto accuratamente, in base a comprovate caratteristiche di competenza e professionalità, necessarie affinché il percorso conciliativo venga utilmente svolto, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5 del decr.legisl.4.3.2010 n.28; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. art.17 e 20 del decr.legisl.4.3.2010 n.28), della controversia in atto.

Va evidenziato – e ciò vale anche per la spa XXXX , che ai sensi e per l'effetto del secondo comma dell'art.5 decr.lgsl.28/'10 come modificato dal D.L.69/'13 è richiesta l'effettiva partecipazione al procedimento di mediazione demandata, cfr. sentenza tribunale di Roma giudice Moriconi 13630/19 del 27.6.2019, https://iusletter.com/oggi-sulla-stampa/mediazione-scontro-sulla- partecipazione-personale-delle-parti/, laddove per effettiva si richiede che le parti non si fermino alla sessione informativa e che oltre agli avvocati difensori siano presenti le parti personalmente; e che la mancata partecipazione (ovvero l'irrituale partecipazione) senza giustificato motivo al procedimento di mediazione demandata dal giudice oltre a poter attingere alla stessa procedibilità della domanda, è in ogni caso comportamento valutabile nel merito della causa.

Ed inoltre consente l'applicazione dell'art. 96 III° cpc (norma applicata dal Giudice nel caso di ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, come da costante giurisprudenza, edita anche on line, ex multis (2)

**P.Q.M.**

a scioglimento della riserva che precede,

 RISERVA all'esito la prosecuzione con rito sommario ovvero la trasformazione del rito;

 DISPONE che le parti procedano alla mediazione demandata, ai sensi dell'art.5 comma secondo del decr.lgsl.28/2010, della controversia;

 INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui

MedyaPro - Centro Mediazione - www.medyapro.it

MedyaPro - Centro Mediazione - www.medyapro.it

all’art.4, co.3° decr.lgsl.28/2010, e specificamente della necessità di partecipare effettivamente e di persona 3 , assistiti dai rispettivi avvocati, al procedimento di mediazione;

 INFORMA le parti che l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.5, co.2° e che ai sensi dell’art.8 dec.lgs.28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa; nonché dall’art. 96 III ° cpc;

VA fissato il termine di gg.15, decorrente dal 20.4.2020 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art.5 del dec.lgs.28/10; RINVIA all’udienza del 26.10.2020 h.9,30 per quanto di ragione.

- Roma lì 2.3.2020

AVVISI Il Giudice dott.cons.Massimo Moriconi

_____

1) Le parti potranno prendere in considerazione le seguenti circostanze:

>Se è indubbiamente vero che è il venditore che si assume ogni responsabilità sulla sussistenza (e sull’esito) delle procedure di condono o altra ancor più assorbente dichiarazione inserita nell’atto –rogito- di vendita (come quella della non necessità di titolo concessorio in ragione della data della costruzione) non sembra inappropriato ricordare quanto osservato, in modo specifico e puntuale, dalla difesa dell’attrice e cioè che vi erano importanti elementi che dovevano indurre il notaio ad approfondire la ricerca del titolo urbanistico che aveva consentito il frazionamento e l'aumento di superficie;

>Non appare incongruo in tale contesto discutere di un range risarcitorio a partire da €.60.000, salva franchigia, a carico dell’assicurazione (oltre contributo alle spese di causa).

2 )
http://www.mondoadr.it/giurisprudenza/roma-capitale-condannata-8000-art-96-iii-cpc-mancata-partecipazione-alla-mediazione-ordinata-dal-giudice.html

http://www.concormedia.it/2016/12/richiesta-leffettiva-partecipazione-al-procedimento-di-mediazione-demandata-laddove-per-effettiva-si-richiede-che-le-parti-non-si-fermino-alla-sessione-informativa/

http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasenten

MedyaPro - Centro Mediazione - www.medyapro.it



za-14.7.2016.pdf

https://www.101mediatori.it/sentenze-mediazione/mancata-partecipazione-alla-mediazione-615.aspx

http://www.arcadiaconcilia.it/news/122-nuovo-contributo-del-giudice-dott-massimo-moriconi-sentenza-n-12776-del-23-giugno-tribunale-civile-di-roma-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito

http://www.concormedia.it/2017/02/mediazione-demandata-mancata-partecipazione-per- ingiustificato-motivo-sanzioni-e-insufficienza-del-mero-incontro-informativo-con-verbalizzazione- per-ingiustificata-renitenza-della-parte-invitata/

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoCivile/2014-08-04/mediazione-disposta-giudice-deve-104316.php?preview=true

http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2016-06-24/mediazione-punito-anche-chi-vince-causa-merito-174313.php?uuid=AD7VGhi

http://www.oua.it/sentenze-mediazione-punito-anche-chi-vince-la-causa-di-merito-il-sole-24-ore/

http://lnx.spfmediazione.it/wp-content/uploads/2016/09/Sanzionabile-ex-art-96Tribunale-di-Romasentenza-14.7.2016.pdf

http://www.mediatoriprofessionistiroma.com/condannata-roma-capitale-per-non-aver-aderito-alla-mediazione/

http://www.arcadiaconcilia.it/news/149-tribunale-di-roma-sentenza-del-29-05-2017-giudice-massimo-moriconi-condannata-la-compagnia-di-assicurazione-a-10-000-euro-a-favore-della-parte- attrice-per-non-essere-comparsa-in-mediazione

http://www.altalex.com/documents/news/2017/06/05/mediazione-demandata

http://www.concormedia.it/2017/10/lassicurazione-che-non-partecipa-alla-mediazione-va-condannata/

https://www.studiocataldi.it/articoli/27804-condanna-aggravata-per-l-assicurazione-che-si-rende-latitante-alla-mediazione.asp

3)Per le persone giuridiche, pubbliche o private, "di persona" va riferito al soggetto - incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia, ai fini che qui interessano, la rappresentanza, con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli